
ALLEGATO D2

**LINEE GUIDA REGOLAMENTO SERVIZIO
ACQUEDOTTO NELL'ATO DI BERGAMO**

TITOLO I - GENERALITÀ	4
Art. 1 - Ente gestore del servizio.....	4
Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua	4
Art. 3 - Modalità della fornitura	4
Art. 4 - Durata del contratto e disdetta	4
Art. 5 - Subentri e volture	4
TITOLO II - FORNITURE PER USO PUBBLICO	5
Art. 6 - Impianti per uso pubblico	5
Art. 7 - Installazione degli impianti per usi pubblici e misurazione dell'acqua	5
Art. 8 - Prelievi abusivi.....	5
TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO.....	6
Art. 9 - Aveni diritto all'erogazione del servizio.....	6
Art. 10 - Forniture su strade canalizzate	6
Art. 11 - Forniture su strade non canalizzate e forniture per uso non domestico	6
Art. 12 – Punto di consegna	6
Art. 13 - Norme per le forniture	6
Art. 14 - Richiesta di fornitura	7
Art. 15 - Contratto	7
Art. 16 - Ottenimento della fornitura	8
Art. 17 - Norme per l'esecuzione della fornitura	8
Art. 18 - Costruzione e manutenzione delle derivazioni.....	8
Art. 19 - Proprietà delle opere di allacciamento	9
Art. 20 - Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture.....	9
Art. 21 - Interventi della Società per ragioni imputabili all'Utente	9
Art. 22 - Portata garantita	9
Art. 23 - Continuità del servizio di erogazione	10
Art. 24 - Responsabilità dell'Utente	10
Art. 25 - Uso dell'acqua	11
Art. 26 - Sospensione della fornitura	11
Art. 27 - Risoluzioni di diritto del contratto	12
Art. 28 - Prelievi abusivi.....	12
Art. 29 – Anticipo sui consumi	12
Art. 30 - Erogazioni provvisorie.....	12
Art. 31 - Tariffe	13
TITOLO III - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – FATTURAZIONE - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA.....	14
Art. 32 - Misure e fatturazione dell'acqua	14
Art. 33 - Modalità dei pagamenti	14
Art. 34 - Apparecchi di misura - Manutenzione	14
Art. 35 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura	14
Art. 36 - Guasti agli apparecchi.....	15
Art. 37 - Posa e rimozione degli apparecchi di misura.....	15
Art. 38 - Lettura dei misuratori.....	15
Art. 39 - Irregolare funzionamento del contatore.....	15
Art. 40 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'Utente	16
TITOLO III – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI.....	17
Art. 41 - Prescrizioni e collaudi.....	17
Art. 42 - Installazione delle condutture	17
Art. 43 - Collegamenti di impianti ed apparecchi.....	17
Art. 44 - Installazione valvole unidirezionali	18

Art. 45 - Impianti di pompaggio	18
Art. 46 - Serbatoi	18
Art. 47 - Modifiche	18
Art. 48 - Perdite, danni, responsabilità	18
Art. 49- Vigilanza	19
TITOLO IV – BOCHE PRIVATE DI ESTINZIONE INCENDI.....	20
Art. 50 - Modalità di alimentazione	20
Art. 51 - Diritti e obblighi per l'Utente	20
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE	21
Art. 52 - Infrazioni	21
Art. 53 - Identificazione dei Dipendenti o Incaricati.....	21
Art. 54 - Tasse ed imposte	21
Art. 55 - Applicabilità del diritto comune	21
Art. 56 - Obbligatorietà	21
Art. 57 - Foro competente	21
Art. 58 - Trattamento dei dati personali	21
ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	22

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Ente gestore del servizio

La Società UNIACQUE S.p.A. (di seguito "**Società**") provvede al servizio di distribuzione dell'acqua potabile nell' Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo in conseguenza dell' affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità d'Ambito Ottimale (di seguito "**Autorità**") con delibera n4 del 20/03/2006.

Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La Società concede erogazioni di acqua potabile normalmente con il sistema a contatore; concede inoltre erogazioni anche a bocca libera sul suolo pubblico per il servizio di estinzione incendi.

Art. 3 - Modalità della fornitura

L'erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o privato e avviene nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili. Essa, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, è disciplinata anche dagli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile, dalla Carta del Servizio di volta in volta in vigore e dalle condizioni speciali che siano state oggetto di trattativa individuale con il singolo utente all'atto della conclusione del contratto. Per le utenze situate ad una quota superiore alla linea dei carichi idraulici disponibile, la realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento necessari è a carico dell'Utente.

Art. 4 - Durata del contratto e disdetta

Il contratto di fornitura è, di norma, da intendersi a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti da rilasciare in forma scritta. La disdetta da parte della Società verrà effettuata con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 5 - Subentri e volture

Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione, dove sia già disponibile un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione può sottoscrivere voltura, o stipulare un nuovo contratto, pagando l'importo stabilito nell'**Allegato A** al presente regolamento. In caso di voltura è necessario che il subentrante e l'Utente uscente sottoscrivano apposita dichiarazione che fissa i rispettivi obblighi nei confronti della Società, individuando la data di decorrenza del nuovo contratto ed i rispettivi obblighi circa il consumo di acqua da determinarsi anche in via presuntiva su accordo delle parti. Qualora non si provveda nei modi di cui al comma precedente, e l'Utente uscente non abbia disdetto il contratto di fornitura secondo l'art. 4, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti della Società finché il subentrante non abbia stipulato un nuovo contratto.

TITOLO II - FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 6 - Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontanelle pubbliche;
- b) le bocche per innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e di pubblici orinatoi;
- d) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.

Art. 7 - Installazione degli impianti per usi pubblici e misurazione dell'acqua

L'installazione e la manutenzione degli impianti di cui all'Art. 6, ad esclusione della lettera d), viene eseguita dalla Società su richiesta ed a spese del Comune o degli enti preposti ai rispettivi servizi. Gli impianti di cui alla lettera d) sono mantenuti a cura e spese della Società, fatti salvi gli interventi richiesti espressamente dal Comune o dagli Enti preposti. Per gli usi di cui alle lettere a) b) e c) l'acqua viene misurata a contatore o, limitatamente al caso c), con lenti idrometriche. Per gli usi di cui alla lettera d) l'erogazione può essere a deflusso libero. Gli idranti a servizio dei privati, ed i relativi allacciamenti, sono invece installati e mantenuti a cura dell'utente e sono dotati di contatore per la misura dell'acqua.

Art. 8 - Prelievi abusivi

Per motivi di cautela igienica e di contenimento dei consumi non è consentito:

- a) prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dall'impiego igienico e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale equivalente; in particolare è proibito il prelievo per il lavaggio di automezzi, motomezzi, animali, ecc.;
- b) prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dai pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi, salvo eccezioni consentite caso per caso dalla Società.

Il regime sanzionatorio per il divieto di cui ai punti a), b) e c) è stabilito nell'**Allegato A** al regolamento. Il prelievo per uso antincendio è consentito da tutti gli impianti elencati nell'Art.6 del presente regolamento.

TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 9 - Aveni diritto all'erogazione del servizio

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è stipulato con la persona fisica, giuridica o condominiale, proprietaria od usufruttuaria degli immobili legittimamente realizzati.

In caso di locazione, gli obblighi derivanti dal contratto o l'intestazione delle bollette potranno essere trasferiti al locatario restando il proprietario o l'usufruttuario solidalmente responsabile. Il trasferimento di cui sopra avviene in forma scritta.

L'Utente è personalmente responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire la sua classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare notizia tempestiva alla società.

Art. 10 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze già provviste di tubazioni stradali di distribuzione la Società, sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla erogazione dell'acqua per uso domestico e per altri usi civili ed ha diritto di esigere dal richiedente i contributi di cui all'**Allegato A**.

Art. 11 - Forniture su strade non canalizzate e forniture per uso non domestico

Per le strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, e per le erogazioni ad uso industriale e comunque non domestico, la Società può accogliere le richieste, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, dietro versamento di un adeguato contributo sulla base di un preventivo predisposto dalla stessa per la costruzione della tubazione stradale e alla stipula di condizioni particolari di fornitura relativamente alle modalità del consumo per le forniture ad uso non domestico.

L'entità del contributo è determinata dalla Società tenendo conto degli utilizzi della tubazione per il servizio ad altri Utenti e/o del miglioramento generale del servizio.

Saranno altresì dovuti i contributi di cui all'art.10 e riportati nell'**Allegato A**.

Art. 12 – Punto di consegna

Il punto in cui inizia la proprietà dell'impianto di ricezione privato, con conseguente completa responsabilità ed oneri di manutenzione a carico dell'utente, è individuato:

- nel contatore d'utenza (questo escluso) ove questo sia presente;
- nel confine tra la proprietà pubblica e la prima proprietà privata, nel caso in cui non siano ancora presenti apparecchi di misura.

Di norma il contatore è ubicato al limite tra la proprietà pubblica e la prima proprietà privata.

La società si riserva comunque la facoltà di sigillare tratti di impianto e/o accessori di proprietà del privato al fine di garantire una corretta utilizzazione della fornitura, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.

Art. 13 - Norme per le forniture

Premesso che la fornitura viene effettuata agli aventi diritto di cui all'Art. 9, si hanno inoltre le seguenti regolamentazioni:

-
1. nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'Amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge;
 2. nel caso di stabili con due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, la Società può egualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, semprechè i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne gli obblighi contrattuali ed indichino il destinatario per il recapito delle bollette;
 3. la concessione dell'acqua ad uno stabile è fatta di norma con una sola presa; nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse dovranno di norma corrispondere una o più unità catastalmente individuate, con propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese;
 4. i richiedenti nuovi allacciamenti sono obbligati all'indicazione separata sul contratto delle utenze destinate a negozi, officine, esercizi pubblici e delle utenze di appartamento, globalmente intese;
 5. l'individuazione delle utenze come sopra indicato, può essere modificata dalla Società, anche sui contratti in corso, in caso di accertata difformità rispetto ai dati acquisiti e in caso di variazione delle situazioni di fatto, mediante comunicazione scritta all'Utente;
 6. quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio, e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, perché si possa procedere all'allacciamento del nuovo impianto, il consenso dell'amministratore del condominio o, nel caso in cui l'edificio non sia costituito in condominio, quello dei restanti proprietari;
 7. è facoltà della Società di accettare contratti cumulativi con una sola diramazione d'introduzione e con un solo contatore per due o più stabili uniti, appartenenti però ad un solo proprietario.

Art. 14 - Richiesta di fornitura

La richiesta di fornitura acqua, corredata dai documenti tecnici e dai documenti prescritti dalle leggi e norme vigenti, deve essere redatta secondo lo schema predisposto dalla Società e deve essere firmata dall'avente diritto, come individuato all'Art.9, o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche dal legale rappresentante o da delegato incaricato per iscritto.

Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali su aree o cose di terzi, l'accettazione della richiesta è subordinata al conseguimento di tali diritti da parte del richiedente l'allacciamento.

Art. 15 - Contratto

Per ogni singola erogazione è stipulato un contratto, ai sensi delle norme vigenti, validamente firmato dall'Utente.

All'Utente saranno rilasciate copia del Regolamento per la fornitura dell'acqua e della Carta del Servizio, dietro apposizione di firma per ricevuta.

Il regolamento per la fornitura dell'acqua e la carta dei servizi protempore vigenti sono obbligatori per tutti gli utenti e si devono intendere parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Le spese contrattuali, riportate nell'**Allegato A**, sono a carico dell'Utente.

Art. 16 - Ottenimento della fornitura

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà procedere, all'atto della firma del contratto, al versamento delle spese contrattuali di cui agli Artt. 10 e 11.

E' pure a carico dell'Utente qualsiasi spesa per registrazione del contratto, nonché per concessioni, servitù, imposte, tasse, contributi e canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sui contratti quanto sulla fornitura dell'acqua o sugli apparecchi, o comunque in relazione alla fornitura d'acqua.

Art. 17 - Norme per l'esecuzione della fornitura

L'acqua viene consegnata all'Utente al punto di consegna come definito all'art. 12. Spetta alla Società determinare all'atto della concessione, sulla base di idonei accertamenti tecnici, il diametro della presa e del contatore e scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore tecnicamente più idoneo.

Art. 18 - Costruzione e manutenzione delle derivazioni

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione, manutenzione o verifica di qualsiasi conduttura e apparecchio sul suolo pubblico e/o all'interno della proprietà privata, dalla tubazione stradale fino al contatore, è eseguito esclusivamente dalla Società direttamente o per mezzo degli installatori da essa autorizzati. Quanto sopra è pertanto vietato agli Utenti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di esperire, da parte della Società, ogni altra azione a norma di legge.

L'esecuzione delle opere murarie (pozzetti, nicchie, ecc.) per nuovi allacciamenti, o per modifiche agli stessi, dovrà essere eseguita a cura e spese dell'Utente, secondo le direttive impartite dalla Società.

Gli scavi ed i ripristini possono essere eseguiti direttamente dall'utente, secondo le indicazioni tecniche della Società, solo in caso di consenso di quest'ultima e rilascio di licenza di manomissione suolo all'Utente da parte dell'Ente proprietario. In questo caso l'utente sarà l'unico responsabile nell'esecuzione dei lavori e dovrà osservare tutte le disposizioni vigenti per la tutela e la sicurezza dei lavoratori oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito dei veicoli e dei pedoni. Indipendentemente dalle modalità del lavoro attuate o prescritte, saranno pertanto in capo all'utente tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni e di rispetto del codice della strada, la perfetta esecuzione e manutenzione dei ripristini stradali nonché il risarcimento per ogni e qualunque danno a persone o cose che dovesse verificarsi in conseguenza di dette opere.

Diversamente, scavi e ripristini sono eseguiti dalla Società o da chi per essa e a carico dell'Utente.

All'origine della derivazione, se la Società lo riterrà opportuno, verrà collocato sotto il suolo pubblico un rubinetto d'arresto del quale solo la Società terrà ed userà la chiave e per la cui manovra è fatto assoluto divieto all'utente.

All'estremità della derivazione, e subito dopo il contatore, verrà collocato dalla Società un rubinetto d'arresto che l'Utente potrà liberamente manovrare nonché una valvola di non ritorno.

Nel caso di interventi di manutenzione e/o riparazione effettuati dalla Società su proprie tubazioni collocate in proprietà privata prima del contatore, ogni opera civile sarà a eseguita a cura e spese degli Utenti, mentre gli interventi di carattere idraulico saranno eseguiti dalla Società, direttamente o per mezzo degli installatori da essa autorizzati.

Art. 19 - Proprietà delle opere di allacciamento

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la derivazione e per l'adduzione dell'acqua dalla presa al punto di consegna rimangono di proprietà della Società anche se costruite con il contributo accettato dal cliente a seguito di preventivo di spesa, restando a quest'ultimo il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Restano invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interne poste tra il punto di consegna e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 20 - Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà della Società di rifiutare, sospendere o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi connessi ad emergenze tecniche che verranno valutati dalla stessa Società.

Nei limiti della prevedibilità tecnica del rifiuto, sospensione o revoca della fornitura, la Società ne deve dare congruo preavviso al cliente.

Art. 21 - Interventi della Società per ragioni imputabili all'Utente

Qualora, a richiesta dell'Utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'Utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo fissato nell'**Allegato A** al presente regolamento.

Art. 22 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna. Qualora il contatore non sia situato al confine tra la proprietà pubblica e la prima proprietà privata, tali impegni sono da intendersi riferiti al suddetto confine. Secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 allegato 1/8, art. 8.2 (Disposizioni in materia di risorse idriche):

“Alle utenze potabili domestiche sono assicurati:

- a) una dotazione unitaria giornaliera alla consegna non inferiore a 150 l/abxgiorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore. Il contratto con l'utente menzionerà il numero di dotazioni assegnato all'utente e ad esso garantito.
- b) la portata minima assicurata al punto di consegna non potrà essere inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo c);
- c) un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali la Società dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga), il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;

d) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza. Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Essa non potrà essere inferiore ai valori definiti nella tabella di cui all'**Allegato A**. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui ai punti precedenti."

Art. 23 - Continuità del servizio di erogazione

Fermo restando che la Società è impegnata ad assicurare la continuità del servizio di erogazione dell'acqua in conformità agli standard indicati nell'apposita Carta del Servizio, nessuna responsabilità potrà alla stessa essere attribuita per temporanee interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi ad atto delle autorità nonché ad obiettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo necessario. In nessuno di tali casi l'utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi.

Nel limite del possibile, la Società si impegna a preavvertire gli Utenti interessati di eventuali interruzioni e a rimuoverne le cause.

In particolare, nel caso di paventata scarsità, la Società, con adeguato preavviso, deve informare della previsione il Prefetto ed il Comune e l'Autorità sancitoria interessata a proporre le misure da adottare per coprire il periodo di emergenza.

Tali Enti si pronunciano in merito, prescrivendo eventuali misure alternative di cui assumono la responsabilità di fronte all'utenza.

Tali misure possono comprendere:

- l'invito all'utenza al risparmio idrico e la limitazione degli usi non essenziali;
- lo storno di risorse destinate ad altri usi;
- la limitazione dei consumi mediante riduzioni della pressione in rete;
- la turnazione delle utenze.

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro gli standard di Legge, il Gestore può erogare acqua non potabile purchè ne dia comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza, secondo il dettato dell'articolo 20 della Legge 36/94.

Art. 24 - Responsabilità dell'Utente

L'Utente deve provvedere perchè siano preservati dalla manomissione, dai guasti e dal gelo la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi di proprietà della Società fino al punto di consegna e concessi in uso; in tal caso egli è responsabile verso la Società dei danni ed è tenuto a comunicare prontamente alla Società tali fatti, a segnalare eventuali dubbi sulla funzionalità delle suddette apparecchiature ed a sostenere le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per le sostituzioni.

Le spese sostenute dalla Società per sopralluoghi, sostituzioni, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà della stessa, rese necessarie per fatto o nell'interesse dell'utente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

L'Utente è sempre responsabile della parte di impianto a valle del punto di consegna, anche se situato su suolo pubblico, la cui manutenzione dovrà comunque avvenire senza spese per la Società.

L'Utente deve provvedere a proteggere dal gelo la condotta di presa, il contatore ed i relativi apparecchi accessori; le eventuali operazioni di disgelo sulle condotte di presa

sono eseguite di norma dalla Società; eccezionalmente possono essere eseguite dall'Utente se autorizzato dalla Società e secondo le specifiche della stessa.

Sono a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.

L'Utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare perdite d'acqua. E' facoltà della società richiamare l'attenzione dell'Utente su aumenti di consumo ritenuti anomali.

L'Utente sarà direttamente responsabile delle alterazioni della qualità dell'acqua a valle del punto di consegna e provocate dall'adozione di materiali e dall'installazione di apparecchi che causino il superamento dei valori limite dei parametri fissati nella legislazione vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Non saranno ammessi abbuoni o sconti per perdite di acqua sui tratti di condotta la cui responsabilità è dell'Utente a norma di regolamento, fatto salvo quanto disposto con l'agevolazione tariffaria "una tantum" relativa alle perdite occulte di cui all'**Allegato A**.

Art. 25 - Uso dell'acqua

L'Utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto ed in particolare non può cederla a terzi, salvo nei casi esplicitamente contemplati in questo regolamento.

Art. 26 - Sospensione della fornitura

La Società ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua in tutti i casi previsti dal presente Regolamento e in caso di morosità dell'Utente, anche se riferita a singole voci della fattura, secondo i contenuti dell'**Allegato A**. Tuttavia in considerazione della particolare natura di pubblica utilità del servizio e nell'ottica di tutela dell'Utente, la sospensione della fornitura non potrà mai essere operata nei seguenti casi:

- a) quando, pur essendo scaduti i termini di pagamento della bolletta, il versamento sia comunque effettuato e comunicato nei termini e nei modi indicati dalla Società nella Raccomandata di cui all'**Allegato A**, ma non sia stato ancora trasmesso alla stessa per negligenza o ritardo del servizio postale o della banca;
- b) in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale;
- c) in caso di mancato pagamento di servizi o addebiti relativi a forniture diverse dai servizi acquedotto, fognatura e depurazione;
- d) in caso di somministrazione di acqua per necessità terapeutiche (strutture sanitarie eroganti prestazioni terapeutiche accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale), ovvero a soggetti che versino in stato di determinate patologie mediche, debitamente certificate da operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e necessitanti di acqua per il funzionamento di apparati di cura;
- e) durante i giorni indicati come festivi nel calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato e i giorni che precedono i giorni festivi;
- f) in presenza di controversie giudiziarie in corso relative alla ricostruzione dei consumi, a seguito di malfunzionamento dei contatori.

La Società può procedere alla sospensione del servizio, anche senza preavviso, nelle sotto indicate situazioni:

- a) per cause di pericolo oggettivo;
- b) per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire continuità al servizio;

c) per appropriazione fraudolenta di acqua, compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della bolletta.

Art. 27 - Risoluzioni di diritto del contratto

Il contratto di fornitura può essere risolto di diritto senza alcun preavviso quando, per morosità dell'Utente, da parte della Società si sia provveduto alla sospensione da oltre un mese dell'erogazione dell'acqua a seguito dell'applicazione della procedura prevista dall'**Allegato A**, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 28 - Prelievi abusivi

Il prelievo abusivo di acqua è perseguito a norma di legge.

Art. 29 – Anticipo sui consumi

All'atto della stipula del contratto la Società richiederà all'utente, in base al diametro del contatore installato, un anticipo sui consumi secondo gli importi indicati nell' **Allegato A**. L'importo dell'anticipo sarà restituito, o conguagliato per compensazione, al termine del rapporto contrattuale con l'utente.

Art. 30 - Erogazioni provvisorie

Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni normali, valgono anche per le erogazioni provvisorie, la cui durata non può essere inferiore ad un mese.

In deroga a quanto sopra, ove le erogazioni provvisorie siano richieste da enti e/o associazioni non aventi scopo di lucro, saranno regolamentate come segue:

Prima ipotesi (senza esecuzione di opere fisse): Nel caso di forniture provvisorie a termine, non comportanti l'esecuzione di opere fisse, il richiedente sarà tenuto, se richiesto dalla Società, a versare alla Società l'anticipo sui consumi come previsto all'Art.29.

Al termine dell'allacciamento, a seguito di consuntivazione dei lavori, sarà emessa dalla Società regolare fattura comprendente:

- il corrispettivo dei lavori svolti per l'attivazione e la disattivazione dell'allacciamento;
- un corrispettivo pari al 30% del costo del materiale installato e recuperato non deteriorato oltre al 100% del costo del materiale deteriorato e non più utilizzabile;
- il corrispettivo del volume d'acqua consumato calcolato alla tariffa base vigente e la quota fissa relativa.

La normativa di cui sopra è valida per allacciamenti standard che non richiedono opere di scavo, murarie e di ripristino, fornitura e posa di tubazioni e accessori che restano in sito.

Seconda ipotesi (comportante l'esecuzione di opere fisse) - Nella seconda ipotesi l'allacciamento potrà avvenire solo dietro pagamento da parte dell'Utente dell'importo preventivo delle opere e forniture calcolato a prezzi correnti secondo la procedura normalmente in uso. Inoltre il richiedente sarà tenuto, se richiesto dalla Società, a versare alla Società l'anticipo sui consumi come previsto all'Art.29.

Il consumo sarà fatturato a consuntivo sempre a tariffa base.

In ogni caso i lavori della Società non potranno svolgersi a valle del contatore che verrà installato in luogo stabilito dalla Società, il più vicino possibile alla derivazione di presa, ma facilmente accessibile dall'Utente senza particolari formalità. Per quanto non previsto nel presente articolo si intendono valide le norme regolamentari in vigore.

Art. 31 - Tariffe

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) **Usi domestici:** si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per gli usi igienici e per altri impieghi domestici ordinari compresa l'irrigazione di orti e giardini.
- b) **Usi non domestici (altri usi):** si considera destinata ad usi non domestici l'acqua utilizzata per attività industriali, artigianali, civili non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo e non ricadente negli usi di seguito descritti.
- c) **Usi comunali:** si considera destinata ad uso comunale l'acqua utilizzata da utenze quali scuole, uffici comunali, fontane, e comunque per uso pubblico istituzionale e non commerciale.
- d) **Usi per comunità:** si considera tale l'uso dell'acqua da parte di comunità che non esercitano attività commerciale e che comunque non hanno fini di lucro calcolando le unità abitative equivalenti dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base annuale (es. case di riposo).
- f) **Utenze speciali:** per le Utenze subdistributrici legittimamente autorizzate (Comuni e loro Consorzi, Società concessionarie, Enti speciali) e nei casi di "vettoriamento" o "couso" dell'acqua vengono applicate particolari agevolazioni in conformità ai vigenti provvedimenti.
- g) **Allevatori di animali:**
 1. Gli allevatori di animali sono considerati categoria particolare di Utenti, qualora dimostrino di essere iscritti come tali alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente nel territorio, o ad altro elenco ufficiale equipollente per l'attività.
 2. Gli allevatori debbono denunciare il numero e la specie di animali allevati ed hanno diritto alle riduzioni, eventualmente previste da norme di legge dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata.
 3. Gli allevatori stessi, a termini dell'Art. 9 della legge 144/1989, hanno diritto alla riduzione del 50% della tariffa base purché l'acqua fornita sia misurata da contatore ad uso specifico dell'allevamento. La riduzione si applica, in tal caso, su tutto il consumo, fermo restando il diritto del distributore di accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento e ad eseguire i controlli relativi.
 4. Se il contatore è ad uso promiscuo con altre attività, l'allevatore può concordare con la Società un quantitativo convenzionale ad uso allevamento sul quale va applicata la riduzione prevista nel comma precedente. Nel caso di mancato accordo, la Società si riserva di determinare il quantitativo pro-capite medio di animale allevato o di altro parametro pertinente per le varie fattispecie, secondo congrua valutazione.

Le tariffe sono determinate secondo quanto disposto dagli Enti competenti per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale.

TITOLO III - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – FATTURAZIONE - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA
--

Art. 32 - Misure e fatturazione dell'acqua

L'acqua viene pagata in ragione del consumo registrato dal contatore o stimato, come indicato all'Art. 38, nonché delle quote fisse mensili.

La fatturazione, successiva a lettura periodica o a consumo stimato, è svolta secondo le modalità previste dalle norme e nei limiti dell'accessibilità del contatore: essa comprende i consumi, gli anticipi sui consumi, le quote fisse e tutte le altre voci contemplate dalle norme, dai provvedimenti tariffari in vigore e dal presente regolamento. Le fatture sono recapitate presso il luogo di fornitura o ad altro indirizzo espressamente indicato dall'utente.

Art. 33 - Modalità dei pagamenti

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato integralmente entro la scadenza e con le modalità indicate in fattura. Per pagamenti effettuati a mezzo Banca, non sono accettate valute retrodatate.

La Società non ha alcun obbligo di avvertire l'utente della scadenza dei pagamenti.

In caso di ritardo dei pagamenti dovuti, a qualsiasi titolo, anche causati da eventuali disservizi inerenti la distribuzione delle bollette acqua a cura dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi o Ditta incaricata, la Società addebita penalità ed interessi di mora come indicati nell'**Allegato A** al presente regolamento senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore. L'Utente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le penalità, le morosità, le spese per le azioni svolte dalla Società per la tutela dei propri diritti e le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto.

Art. 34 - Apparecchi di misura - Manutenzione

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dalla Società in relazione al consumo previsto. La Società si riserva, a suo esclusivo giudizio e previo preavviso anche telefonico all'Utente, di variare il calibro del contatore senza dare luogo a variazioni contrattuali. Nel caso di variazione di calibro, la Società si riserva di addebitare all'Utente le spese qualora l'intervento si sia reso necessario per variazioni dell'utilizzazione da parte dall'Utente. Gli apparecchi di misura sono di proprietà della Società.

Art. 35 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura, per i quali la Società può disporre in qualunque momento la verifica, sostituzione o modificazione, sono collocati di norma al limite tra la proprietà pubblica e la prima proprietà privata e comunque nel luogo più idoneo stabilito dalla Società e di facile accesso al proprio personale.

L'Utente è consegnatario dell'apparecchio di misura e di eventuali altri apparecchi della Società installati, apparecchi dei quali dovrà avere massima cura rimanendo responsabile

dei danni e dei guasti che avvenissero per cause a lui imputabili secondo le norme della custodia, perdita, distruzione e danneggiamento.

La Società ha facoltà di disporre il cambiamento di posizione del contatore a spese dell'Utente qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente o di terzi e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della fornitura e ad azione giudiziaria contro l'Utente. Il contatore può essere installato anche sul suolo pubblico.

Art. 36 - Guasti agli apparecchi

L'Utente risponde della buona conservazione sia degli impianti interni che degli strumenti di misura. L'Utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a lui imputabile. Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa provvedere.

Art. 37 - Posa e rimozione degli apparecchi di misura

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore vengono registrati dal personale della Società il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e il consumo indicato.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni della Società ed esclusivamente dal proprio personale.

Art. 38 - Lettura dei misuratori

La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita dal personale della Società o da suoi incaricati, nei limiti dell'accessibilità del contatore, periodicamente in base ai consumi e, comunque, almeno una volta all'anno, salve diverse disposizioni di legge.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale della Società lascia l'apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire alla Società i dati di consumo rilevati dall'utente (autolettura) Ove ciò non avvenga la Società potrà provvedere ad emettere fattura stimando il consumo sulla base dei consumi precedenti.

La Società ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari come pure di chiedere, per i contatori installati nella proprietà privata, l'esecuzione della lettura da parte dell'Utente dietro apposite istruzioni. La Società potrà installare, ove lo ritenga opportuno, nuovi dispositivi di rilevamento dei consumi con telelettura.

Art. 39 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora il contatore installato presso l'Utente, a seguito di una verifica tecnica effettuata dalla Società su richiesta dell'Utente o a seguito di ordinari controlli, evidenzi un errore nella registrazione dei consumi al di fuori delle soglie previste dalla normativa tecnica in vigore, la Società può procedere alla ricostruzione dei consumi.

La ricostruzione, in base all'errore accertato in sede di verifica tecnica, partirà dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità se determinabile con certezza.

Nei casi in cui non sia possibile una determinazione certa del momento del guasto, la ricostruzione dovrà riguardare un periodo massimo di dodici mesi a partire dal giorno della verifica del contatore e fino al giorno della sostituzione del contatore stesso. Verranno presi a riferimento i consumi storicamente fatti registrare dall'utente negli ultimi due periodi antecedenti a quello ricostruito.

L'Utente potrà comunque portare a conoscenza della Società elementi che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati dalla Società.

Il risultato della verifica, l'ammontare dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione relativa (verbale di verifica, stime dettagliate della ricostruzione, metodo di stima utilizzato) dovranno essere comunicati all'Utente entro 2 mesi dal momento della verifica stessa.

L'Utente ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione dei risultati della ricostruzione per presentare le proprie controdeduzioni, debitamente documentate, ed opporsi. In questo caso la Società non può sospendere la fornitura fino al momento della risoluzione della controversia per motivi attinenti alla stessa.

Art. 40 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'Utente

Qualora l'Utente ritenga erronee le registrazioni del misuratore, la Società ne dispone la verifica, previa richiesta scritta da parte dell'Utente e costituzione di un deposito cauzionale infruttifero secondo quanto riportato nell' **Allegato A**.

Se il controllo conferma l'irregolarità, la società restituirà il deposito cauzionale e rimborserà i maggiori corrispettivi addebitati, applicando al volume fatturato nel periodo di fatturazione immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento, l'errore medio percentuale rilevato dal certificato di prova. Se, dall'esito del controllo, risulta che il misuratore funziona regolarmente, la società incamererà il deposito cauzionale, addebitando all'utente le spese sostenute per la verifica secondo gli importi del medesimo **Allegato A**, oltre a quelle di sostituzione del contatore. Il funzionamento del misuratore verrà ritenuto regolare qualora le sue caratteristiche metrologiche risultino conformi a quanto prescritto dalla Direttiva C.E.E. n.75/33 (recepita dal D.P.R. n. 854/82) per i misuratori di classe "B".

TITOLO III – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 41 - Prescrizioni e collaudi

La costruzione e la manutenzione dell'impianto per la distribuzione dell'acqua dopo il punto di consegna, così come definito all'art. 12, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, che ne ha la proprietà e la piena responsabilità, secondo le norme dettate dalla Legislazione vigente e dalla buona tecnica. L'utilizzo dell'impianto interno non deve provocare alcun danno o disturbo all'esercizio degli impianti gestiti dalla Società.

La Società si riserva di formulare le indicazioni a salvaguardia della propria impiantistica, misuratore compreso, e del servizio; in caso di mancato rispetto di tali indicazioni, la Società si riserva di recedere dal contratto oltre che di richiedere gli eventuali danni ulteriori.

La concessione della fornitura d'acqua per uso antincendio, è subordinata alla presentazione, da parte dell'utente e prima dell'allacciamento, dei documenti e delle certificazioni previste dalle norme di legge e rilasciate dai soggetti abilitati.

Sono inoltre da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art. 42 - Installazione delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a m. 0,60÷0,90 dal piano di terra ad almeno 50 cm di distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

All'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate nè, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tipo di impianto idraulico potrà di norma sottopassare o essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto d'intercettazione.

Art. 43 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o provenienti da altra fonte di approvvigionamento o comunque commiste a sostanze estranee.

Quanto sopra vale anche nel caso di più alimentazioni dalla rete della società, come nel caso di più forniture antincendio coesistenti con normali forniture igienico - sanitarie.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al disopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno risulterà elettricamente isolato dalla rete stradale, pertanto la tubazione non dovrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 44 - Installazione valvole unidirezionali

La Società provvederà ad installare, a propria cura e a spese dell'Utente, una valvola di ritegno su tutti gli allacciamenti, onde evitare possibili eventuali reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione.

Inoltre le utenze domestiche, sia nuove che già esistenti, che abbiano installato un gruppo di sollevamento, dovranno provvedere ad installare, a propria cura e spese, una valvola dello stesso tipo. La stessa prescrizione è da adottarsi per le utenze industriali che non utilizzano nei propri cicli di lavorazione sostanze tossiche (come definite dalla legislazione riguardante le "Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano"), né acque provenienti da altre fonti (pozzi, sorgenti o altri acquedotti).

Nel caso le utenze industriali utilizzino sostanze tossiche dovranno dotarsi, oltre che della prevista valvola di ritegno, di un serbatoio o altro apparato di disconnessione idraulica, in modo tale da separare fisicamente la rete dell'acquedotto e l'impianto interno. Le valvole dovranno essere installate secondo le modalità prescritte e di tipo ritenuto idoneo dalla Società.

E' a carico dell'Utente la manutenzione delle valvole di ritegno e/o di analoghi organi, installati sull'impianto interno ed atti ad evitare reflussi. Lo stesso è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Art. 45 - Impianti di pompaggio

Le utenze che abbiano installato un impianto di sollevamento interno, dovranno dotarsi di un serbatoio di disconnessione idraulica.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Art. 46 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 47 - Modifiche

La Società può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni di proprietà dell'Utente, il quale è tenuto ad eseguirle entro ragionevoli limiti di tempo.

E' facoltà dell'Utente recedere dal contratto qualora la modifica comporti un aumento di spesa eccessivamente elevato rispetto a quanto originariamente previsto.

In caso di inadempienza, la Società ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 48 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti.

La Società non può né direttamente, né indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Art. 49- Vigilanza

La Società ha sempre diritto di far ispezionare da suoi dipendenti od incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata dandone preavviso al cliente, salvo che per situazioni particolari in cui si siano già verificati casi di manomissione dell'impianto erogante o gravi morosità.

Ai dipendenti o incaricati della Società muniti di tessera di riconoscimento non può essere negata la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio.

Resta altresì salvo il diritto della Società di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

TITOLO IV – BOCCHE PRIVATE DI ESTINZIONE INCENDI

Art. 50 - Modalità di alimentazione

Idranti e bocche private per estinzione incendi possono essere innestati solo sopra condotte adeguatamente dimensionate e solo previo benestare della Società. Inoltre devono essere obbligatoriamente dotate di contatore.

Art. 51 - Diritti e obblighi per l'Utente

L'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio o per le sole operazioni relative all'estinzione, dietro pagamento dei consumi e delle quote previste nell'**Allegato A**.

Resta inteso che i singoli impianti antincendio ad uso privato devono essere dimensionati, predisposti e mantenuti a carico dell'utente in base alle prescrizioni normative ed alle valutazioni degli Enti preposti; la fornitura di acqua potabile è finalizzata al soddisfacimento della richiesta per uso civile e, di conseguenza, la Società non assume alcuna responsabilità circa l'inefficacia dell'uso delle bocche.

L'Utente dovrà, se del caso, farsi carico della realizzazione di eventuali vasche di accumulo per fronteggiare ogni emergenza.

Dell'avvenuta apertura delle bocche l'Utente deve dare avviso alla Società il più presto possibile e comunque non oltre 30 giorni.

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture esterne ed interne, nonché la spesa per la visita periodica in concorso dei Vigili del Fuoco, sono a carico dell'Utente.

La quote annue vengono fatturate conformemente alle disposizioni di legge e comunque almeno una volta l'anno.

La fornitura per uso antincendio può essere ordinaria o provvisoria.

In caso di perdite occulte di acqua sulla tubazione dell'impianto antincendio, l'Utente può richiedere l'abbuono "una tantum" previsto nell'**Allegato A** al presente Regolamento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 52 - Infrazioni

Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, a termini dell'Art. 28, e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, a termini dell'Art. 27, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto alla Società di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'Utente abbia soddisfatto la Società di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e le abbia inoltre pagata, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma risultante dall'applicazione al volume consumato di una penalità pari a 5 volte la tariffa base.

Art. 53 - Identificazione dei Dipendenti o Incaricati

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da incaricati della Società che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da Pubblico Ufficiale. I Dipendenti o incaricati della Società sono muniti di tessera di riconoscimento che devono preventivamente esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 54 - Tasse ed imposte

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'Utente.

Art. 55 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 56 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento e l'allegata Carta del Servizio Acquedotto dovranno intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 57 - Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Bergamo.

Art. 58 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo 196/03 si informa che la Società svolge trattamento dei dati personali al fine della gestione clienti con l'ausilio di mezzi elettronici. Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto della normativa sopra citata.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO

Premessa

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA e di qualunque imposta ed onere non espressamente indicato. Prestazioni non comprese tra quelle indicate saranno quantificate secondo il prezziario della Società o, in mancanza, secondo il prezziario della C.C.I.A.A. di Bergamo di volta in volta vigente. L'aggiornamento dei prezzi del presente allegato avverrà in base all'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

1. CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO E ALTRE PRESTAZIONI

Oltre al concorso per l'eventuale prolungamento della condotta stradale risultante dal disposto dell'art.11 del Regolamento, l'Utente deve rimborsare, per ogni presa, la spesa di allacciamento. Analogamente si procederà per il rimborso delle spese dovute per tutte le prestazioni e lavori di carattere occasionale che fossero richiesti dall'Utente ed eseguiti dalla Società, salvo quelli indicati ai punti seguenti, per i quali saranno dovuti gli importi forfetari a lato indicati per le singole voci. Le opere a carico del cliente devono essere realizzate, comunque, secondo le indicazioni impartite dalla Società.

Contributo per <u>allacciamento standard su strada sterrata</u>, comprensivo di scavi e ripristini su proprietà pubblica fino a 6,0 ml di lunghezza misurati dalla tubazione stradale, esclusa posa contatore e formazione collettore	u.m.	€
DN fino a 1.1/2"	<i>cad.</i>	975
DN fino a 2"	<i>cad.</i>	1.250
DN fino a 3"	<i>cad.</i>	1.600
DN fino a 4"	<i>cad.</i>	2.200
Oltre	<i>a preventivo</i>	
per ogni ml in più oltre ai primi 6,0	u.m.	€
DN fino a 1.1/2"	<i>m</i>	60
DN fino a 2"	<i>m</i>	65
DN fino a 3"	<i>m</i>	75
DN fino a 4"	<i>m</i>	90
Oltre	<i>a preventivo</i>	

Contributo per <u>allacciamento standard su strada asfaltata</u>, comprensivo di scavi e ripristini su proprietà pubblica fino a 6,0 ml di lunghezza misurati dalla tubazione stradale, esclusa posa contatore e formazione collettore	u.m.	€
DN fino a 1.1/2"	<i>cad.</i>	1.250
DN fino a 2"	<i>cad.</i>	1.500
DN fino a 3"	<i>cad.</i>	1.800
DN fino a 4"	<i>cad.</i>	2.400
Oltre	<i>a preventivo</i>	
per ogni ml in più oltre ai primi 6,0	u.m.	€
DN fino a 1.1/2"	<i>m</i>	85
DN fino a 2"	<i>m</i>	90

DN fino a 3"	<i>m</i>	100
DN fino a 4"	<i>m</i>	120
Oltre	<i>a preventivo</i>	

Contributo per allacciamento standard esclusi scavi e ripristini su proprietà pubblica fino a 6,0 ml di lunghezza misurati dalla tubazione stradale, esclusa posa contatore e formazione collettore	u.m.	€
DN fino a 1.1/2"	<i>cad.</i>	500
DN fino a 2"	<i>cad.</i>	650
DN fino a 3"	<i>cad.</i>	900
DN fino a 4"	<i>cad.</i>	1.500
Oltre	<i>a preventivo</i>	
per ogni ml in più oltre ai primi 6,0	u.m.	€
DN fino a 1.1/2"	<i>m</i>	15
DN fino a 2"	<i>m</i>	23
DN fino a 3"	<i>m</i>	33
DN fino a 4"	<i>m</i>	45
Oltre	<i>a preventivo</i>	

Formazione collettore - prezzo unitario per ogni punto acqua, oltre al primo, sulla medesima derivazione	u.m.	€
DN fino a 1"	<i>cad.</i>	50
DN fino a 2"	<i>cad.</i>	100
DN fino a 3"	<i>cad.</i>	150

Per stacchi su allacciamenti esistenti, compresa posa contatore	u.m.	€
DN fino a 1"	<i>cad.</i>	200
DN fino a 2"	<i>cad.</i>	400
DN fino a 3"	<i>cad.</i>	800

Allacciamenti antincendio di qualunque lunghezza e diametro	<i>a preventivo</i>
--	---------------------

Precisazioni

I contributi indicati si riferiscono ad allacciamenti "standard", con lunghezza massima di m. 6,0 dalla tubazione stradale fino al punto d'attacco del contatore e comprendono:

➤ **A carico della Società**

- sopralluoghi e preventivi per la realizzazione delle opere;
- scavi e ripristini in proprietà pubblica su sterrato o su asfalto; per le pavimentazioni speciali quali porfido, acciottolati, ecc., sarà applicata una maggiorazione sulla base del prezziario della Società o, in assenza, secondo il prezziario della C.C.I.A.A. di Bergamo di volta in volta vigente;
- fornitura e posa di tutti i materiali ed apparecchi attinenti la fornitura fino alla valvola posizionata dopo il contatore secondo le norme prescritte dalla Società ed in rapporto

alla potenzialità del/i contatore/i da installare (il costo di posa del/i contatori e della successiva valvola di manovra non è compreso).

➤ **A carico del richiedente**

- scavi opere murarie e ripristini in proprietà privata;
- demolizione e attraversamento di muri, formazione di scanalature, nicchie e/o pozzetti interrati e/o cassette (compresa la fornitura e posa di chiusini, portelle, telai, ecc.) per l'alloggiamento del contatore nel luogo più idoneo indicato dalla Società;
- qualunque domanda, progetto, autorizzazione, permesso, servitù e/o autorizzazione, ecc. richiesta dagli Enti competenti quali ANAS, Provincia, ecc. e/o da altri soggetti interessati dai lavori

Non sono compresi invece i seguenti oneri

- Posa contatore;
- impiego di attrezzature o procedure particolari in caso di lavorazioni su strade provinciali, regionali, statali, loro attraversamenti e/o comunque provvedimenti richiesti dagli Enti competenti (Comuni, Provincia, ANAS, ecc.);
- lavori notturni o fuori dai normali orari di lavoro;
- ripristini particolari (acciottolati, porfido, ecc.) richiesti dagli enti competenti o dalla buona tecnica.

Posa/sostituzione contatore	u.m.	€
DN 1/2"	<i>cad.</i>	150
DN 3/4"	<i>cad.</i>	175
DN 1"	<i>cad.</i>	220
DN 1.1/4"	<i>cad.</i>	260
DN 1.1/2"	<i>cad.</i>	350
DN 2"	<i>cad.</i>	450
DN 3"	<i>cad.</i>	750
DN 4"	<i>cad.</i>	1.050

- In caso di posa contatore contestuale alla realizzazione dell'allacciamento i contributi sopra elencati sono scontati del 50%,
- Quando la sostituzione del contatore sia generata dall'incuria dell'utente (gelo, ecc.), o comunque a causa a lui imputabile il prezzo per la posa/sostituzione dell'apparecchio di misura sarà maggiorata del 30%

Ad eccezione dei nuovi allacciamenti, ove mancanti, gli organi di intercettazione a monte e valle dell'apparecchio misuratore, se possibile, sono installati contemporaneamente alla posa/sostituzione dell'apparecchio e sono computati con una maggiorazione del 50% dei prezzi di posa/sostituzione contatore.

2. INTERVENTI E SOPRALLUOGHI

Interventi e sopralluoghi	u.m.	€
Chiusura/riapertura presa, sopralluoghi per verifica riparazione perdite idriche e/o per ragioni infondate o comunque imputabili all'utente	<i>cad.</i>	50
Chiamata pronto intervento causa imprese	<i>cad.</i>	100
Interventi per allacciamenti su richieste infondata dell'utente	<i>cad.</i>	100

3. SPESE CONTRATTUALI:

Spese contrattuali	u.m.	€
Nuovo contratto e istruttoria pratiche abbuono per perdite idriche	<i>cad.</i>	25
Diritto fisso per subentro utenza compreso intervento apertura contatore	<i>cad.</i>	75
Spese di semplice voltura senza manovra contatore	<i>cad.</i>	25
Cessazione contratto	<i>cad.</i>	<i>gratuita</i>

4. ANTICIPO SUI CONSUMI

Anticipo sui consumi (in base al diametro del contatore) escluso antincendio	u.m.	€
DN 1/2"	<i>cad.</i>	75
DN 3/4"	<i>cad.</i>	150
DN 1"	<i>cad.</i>	300
DN 1.1/4"	<i>cad.</i>	600
DN 1.1/2"	<i>cad.</i>	1.200
DN 2"	<i>cad.</i>	2.400
DN 3"	<i>cad.</i>	4.800
DN 4"	<i>cad.</i>	9.600

5. ALTRE VOCI

- a) *deposito cauzionale infruttifero per verifica apparecchio misuratore*
- per verifica c/o l'utente e/o laboratorio della società se presente Euro 150,00
 - per verifica presso case produttrici o laboratori autorizzati Euro 300,00
- b) *quota fissa annuale per bocche antincendio (da pagare per ogni allacciamento antincendio oltre al consumo accertato)*
- Euro 75,00

8. ABBUONI PER PERDITE OCCULTE

Quando il contatore di un Utente abbia registrato un consumo eccezionale di acqua, maggiore del 50% della media dei consumi dell'anno precedente applicata al periodo cui si riferisce la bolletta in contestazione, e dovuto ad una perdita la cui individuazione sia stata resa difficile perché derivante da una tubazione interrata, murata o non direttamente ispezionabile e tale perdita sia stata denunciata alla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della bolletta e prima del completamento della riparazione (riempimento di scavo, sigillatura di muratura) sia stata accertata dalla Società a mezzo dei suoi tecnici con apposito verbale, la Società addebiterà all'Utente, con le tariffe in vigore un quantitativo di acqua pari a quello consumato nello stesso periodo dell'anno precedente e con la tariffa base in vigore il quantitativo calcolato come perdita. La Società, per ogni richiesta evasa positivamente, addebiterà le spese di sopralluogo e istruttoria pratica previste di cui al presente allegato.

Quando non sia possibile fare riferimento ai consumi dell'anno precedente, la Società addebiterà i primi 25 mc. per ogni unità immobiliare a tariffa agevolata e i restanti a tariffa base per le utenze domestiche e tutto il consumo a tariffa base per le utenze non domestiche.

L'eccedenza del 50%, l'accertamento della riparazione e il termine di denuncia sono condizioni imprescindibili per l'applicazione dell'agevolazione.

Per perdite occulte da impianti antincendio, previa richiesta scritta entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura interessata alla perdita e verifica della riparazione da parte della Società nonché accertamento della inesistenza di consumi abusivi nei cinque anni precedenti, la Società addebiterà all'Utente tutto il consumo a tariffa base.

Non potrà essere accettata una nuova richiesta di agevolazione sullo stesso punto fornitura, prima che siano trascorsi 10 (dieci) anni dall'accoglimento della precedente richiesta (farà riferimento la data della bolletta sulla quale è stata applicata l'agevolazione). L'agevolazione prevista nel presente allegato potrà essere applicata limitatamente alla bolletta ultima emessa prima della segnalazione o alla bolletta emessa a seguito della segnalazione stessa.

9. DOTAZIONI MINIME GARANTITE

<i>USO</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Dotazione minima garantita (l/giorno)</i>
A USO DOMESTICO O CIVILE		
A1) Uso generico	per persona	150
A2) Alberghi, Pensioni, Caserme, Convivenze Religiose Convitti ed Istituti di Convivenza vari	per posto letto	70
A3) Ospedali, Case di Cura	per posto letto	100
A4) Bar Ristoranti	per posto	10
A5) Negozi ed Uffici	per addetto	5
A6) Scuole, Asili, Oratori ecc.	Per allievo	5
A7) Cinematografi e Teatri	Per posto	5
B USO ARTIGIANALE (nota 1)	per addetto	5
B1) Negozi di lavanderia	(nota 1)	
B2) Autolavaggi	(nota 1)	5
B3) Artigianato	(nota 1)	
C USO INDUSTRIALE (nota 1)	per addetto	
C1) abbigliamento/calzature	(nota 1)	
C2) alimentari ed affini	(nota 1)	
C3) carta	(nota 1)	
C4) chimica e derivati	(nota 1)	
C5) conciaria	(nota 1)	
C6) lavoraz.minerali non metallici	(nota 1)	
C7) legno/mobilio	(nota 1)	
C8) manifatturiera	(nota 1)	
C9) meccanica/trasporti	(nota 1)	
C10) metallurgica	(nota 1)	
C11) poligrafica/fono/foto/cinematografica	(nota 1)	
C12) tessili	(nota 1)	

Note

1) Valori indicativi per uso esclusivo civile; per uso diverso (impianti, processo ecc.) sono da concordare alla stipula del contratto.